



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° aprile 2022
(OR. en)

6899/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0057 (NLE)**

**AELE 9
EEE 10
N 8
ISL 8
FL 8
EF 70
ECOFIN 193**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (Partecipazione degli Stati EFTA-SEE al gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile)

DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari)
e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE
(Partecipazione degli Stati EFTA-SEE al gruppo di esperti degli Stati membri
sulla finanza sostenibile)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo¹ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto dello Spazio economico europeo ("Comitato misto SEE") può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX (Servizi finanziari) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE.
- (3) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (4) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX e il protocollo 37 dell'accordo SEE.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

² Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

DECISIONE N. ... DEL COMITATO MISTO SEE

del ...

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088².
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.

² GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

Articolo 1

Dopo il punto 31nb (Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

"31o. **32019 R 2088**: Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1) modificato da:

- **32020 R 0852**: Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) per quanto riguarda gli Stati EFTA, le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [data della presente decisione] o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo;

- b) all'articolo 20, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - a) al paragrafo 2, i termini "a decorrere dal 10 marzo 2021" sono sostituiti da "a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [data della presente decisione] o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo";
 - b) al paragrafo 3, i termini "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituiti da "a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [data della presente decisione] o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo".

31p. **32020 R 0852**: Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), i termini "nel diritto dell'Unione" sono sostituiti dai termini "nell'accordo SEE";

- b) all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituiti da "a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n.../... del ... [data della presente decisione] o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo".

Articolo 2

Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il punto seguente:

"46. Gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (regolamento (UE) 2020/852).".

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) 2020/852 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE
